# COMUNE DI ALI'

( PROVINCIA DI MESSINA )

# COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 03/05/2013

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza.

anno 2013 il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 20,15 in All, nella consueta sala delle adunanze, golarmente convocato, si e riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, in seconda convocazione.

Procedutosi all'appello, risulta:

######################################	########################	Presenti	Assenti :
01) Fiurnara Pietro	Presidente	X	
02) Pantò Filippo	Consigliere		X
03)Roma Daniele	Consigliere		X
04) Di Blasi Salvatore	Consigliere		X
05) Fiurnara Isidoro Antonino	Consigliere		X
06) Costantino Salvatore	Consigliere	X	
07) Pantò Giacomo	Vice Presidente	X	
08) Rosani Pasquale	Consigliere	X	
09) Pantò Rosario	Consigliere	X	
(0) Smeralda Giuseppe	Consigliere		X
11) Restuccia Giuseppina	Consigliere		X
(2) Grioli Carmelo	Consigliere		X

<u>Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Roberta Freni.</u>

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta

# OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

## IL SINDACO

# PREMESSO che:

- l'art. 23 comma 4 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha aggiunto all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il comma 3bis secondo cui "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
- l'art. 29 comma 11*ter* del D.L. 216/2011, convertito in L. 14/2012, ha posticipato l'applicazione dell'obbligo sopra richiamato (inizialmente previsto per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012) al 31 marzo 2013;
- i Comuni di Fiumedinisi, Nizza di Sicilia. Ali e Ali Terme per la propria consistenza demografica, sono soggetti a tale obbligo;

# DATO ATTO che:

- ad oggi, pur essendo in corso il procedimento di riordino territoriale derivante dalla normativa nazionale sulle gestioni associate obbligatorie (art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.), non esiste alcuna Unione partecipata congiuntamente dai Comuni oggetto della convenzione allegata alla presente proposta cui affidare le funzioni di centrale unica di committenza/stazione unica appaltante:
- i Comuni di Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Ali e Ali Ferme considerato il termine per provvedere all'obbligo e la volontà di evitare costi aggiuntivi, hanno espresso la volontà di gestire tra di loro in forma associata, tramite convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della centrale unica di committenza;
- Il ricorso alla forma associativa della "convenzione", pur in presenza della locuzione dell'art.33 comma 3bis ("accordi consortili") mira a rendere il modulo organizzativo più coerente con la scelta soppressiva dei consorzi di funzioni in generale prevista dall'art. 2, comma 186, lett. e) della L. 191/2009 e dal generale divieto di "istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative" imposto agli enti locali dall'art. 6 del D.L. 95/2012 (c.d. spending review);

VISTO lo schema di "Convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza" redatto in collaborazione tra i segretari comunali e che regola i rapporti tra i Comuni aderenti definendo finalità, organi della convenzione e metodologie organizzative;

CONSIDERATA tale convenzione apprezzabile soprattutto per l'approccio di base, tendente non alla dismissione delle funzioni e conseguente perdita, normalmente urrecuperabile, delle competenze ma alla valorizzazione delle professionalità interne, con mantenimento del controllo dei procedimenti da parte dei singoli Comuni pur in un contesto di forte accentuazione del valore della

messa in comune delle esperienze e, quindi, mancanza di spese fisse aggiuntive per i Comuni associati;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che l'entrata in vigore della convenzione decorrerà dalla sottoscrizione della stessa e che la durata è fissata in anni tre;

# PROPONE

- 1. di gestire in forma associata mediante convenzione tra i Comuni di Fiumedinisi, Nizza di Sicilia. Ali e Ali Terme le funzioni di centrale unica di committenza, per le procedure di gara per l'acquisizione di lavori servizi e forniture bandite a partire dal 01.04.2013;
- 2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione di seguito trascritto, dando atto che, trattandosi di rappresentanza istituzionale e non contrattuale, il Sindaco è il soggetto competente alla relativa sottoscrizione:
- 3. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

16 PROPORENTE ETO C. SATTA

# OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza.

- IL PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione e passa la parola al Segretario comunale perché ne illustri i dettagli.
- II. Segretario ricostruisce la normativa in oggetto ed il Presidente ricorda che però non è possibile approvare il punto per mancanza della maggioranza prevista dallo Statuto (richiamato dal regolamento per il funzionamento del *C.C.* per l'approvazione, tra l'altro, di schemi di convenzione).
- Il Segretario comunale ammonisce sulla responsabilità connessa al mancato adempimento di un obbligo di legge, chiarendo di non riferirsi ai consiglieri presenti.
- Il Presidente chiede se ci sono finanziamenti e sottolinea che le responsabilità sono di chi approva un bando di gara a rischio di revoca illegittimo.

Ricorda a questo punto la sua richiesta di procedere alla revoca di un altro bando, quello relativo alla selezione pubblica di un posto di istruttore direttivo tecnico.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dichiara la seduta chiusa alle ore 21.00.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;				
Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.1), L.R. n. 48/91 come modificato dall'art.12 L.R. n.30/00;				
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;				
DELIBERA				
La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato				
<u>E' RINVIATA</u>				

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

# IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to:P.Fiumara

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to: Costantino Salvatore

F.to: Roberta Freni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presen deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line di questo Comune, per 15 gior
consecutivi
al n dal al
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Roberta Freni
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
❖ Ai sensi dell'art.12. comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.
❖ Ai sensi dell'art.12. comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.
Alì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Roberta Freni
E' copia conforme per uso amministrativo

Alì, li 14/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

# Schema di

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'a	anno, il giorno, del mese di, in, nella sede del Comune di, con la presente scrittura privata
TR	XA
-	Il Comune dirappresentato dal Sindaconato ail, domiciliato per la carica presso il Comune di, codice fiscale, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n del, immediatamente eseguibile;
-	Il Comune di rappresentato dal Sindaco nato a il , domiciliato per la carica presso il Comune di , codice fiscale , il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n del, immediatamente eseguibile;
-	Il Comune di rappresentato dal Sindaco nato a il , domiciliato per la carica presso il Comune di , codice fiscale , il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile;
PR	EMESSO CHE:
	l'art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha aggiunto all'art. 33 del D.L.gs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004-18/CE), il comma 3his secondo cui "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
-	la suddetta normativa ha pertanto previsto l'istituzione di centrali uniche di committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

2013;

il comma 5 del citato art. 23, secondo il quale l'art. 33 comma 3bis del codice dei contratti pubblici "si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012", è stato modificato dall'art. 29 comma 11ter del D.L. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012, che ha prorogato tale termine di 12 mesi e pertanto al 31 marzo

# CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. È istituita la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione ricadenti territorialmente nella provincia di Messina;

Art. 2 (Enti partecipanti)

1. Gli Enti che aderiscono alla convenzione sono i Comuni di \_\_\_\_\_\_.

# Art. 3

(Funzioni, attività e servizi svolti dalla Centrale unica di committenza)

- 1. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii. e cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del medesimo D.L.gs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
- 2. L'ambito di operatività della Centrale unica di committenza concerne l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante:
  - i cottimi fiduciari, di cui all'art. 125 del D.Lgs.163/2006, per importi a base d'asta compresi tra le soglie minima e massima stabilite dalla legge e dal regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia adottati dall'Ente aderente;
  - procedure ad evidenza pubblica di importi a base d'asta sotto soglia comunitaria, di cui agli artt. 122 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - procedure ad evidenza pubblica di importi a base d'asta sopra soglia comunitaria, di cui agli artt. 55,
     56, 57, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- 3. Restano esclusi dalla gestione associata gli affidamenti diretti previsti dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta previste dall'art. 125 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- 4. Sono, altresì, esclusi dalla competenza della Centrale unica di committenza e gestiti direttamente dai rispettivi Enti gli appalti di lavori, beni e servizi relativamente ai quali i singoli Enti aderenti decideranno di procedere alternativamente:
  - mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per importi sino alla soglia consentita (attualmente pari ad € 200.000,00)
  - mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii.
     o ad altre Centrali di committenza.
- 5. Gli Enti aderenti possono delegare alla Centrale unica di committenza anche appalti esclusi dall'ambito di operatività della C.U.C.
- 6. La C.U.C. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
  - concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
  - collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

- definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- definisce, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- redige in collaborazione con gli Enti, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di
  gara, e nelle procedure negoziate, la lettera di invito e l'elenco ditte da invitare che dovrà rimanere
  segreto fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.L.gs. 163/2006, per motivi di
  riservatezza;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasì, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- nomina la commissione giudicatrice laddove necessaria;
- predispone i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria;
- collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli Enti interessati;
- 7. La procedure di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico progetto (CUP), in ossequio 'aila normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, rimangono di competenza dei Comuni aderenti. La C.U.C. comunicherà all'Ente aderente i dati necessari per le comunicazioni obbligatorie.
- 8. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, servizi e forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:
  - la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs 163/2006;
  - le attività di individuazione delle opere da realizzare;
  - la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
  - l'adozione della determina a contrarre;
  - la stipula del contratto d'appalto;
  - l'affidamento della direzione dei lavori;
  - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
  - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 163/2006.
- 9. L'Ente aderente può delegare alla C.U.C. l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con onerì a proprio carico e può avvalersi del supporto della stessa Centrale nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta). In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la C.U.C. riterra necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente

# CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

#### Art 4

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1 I a Centrale unica di committenza ha sede presso il Comune di \_\_\_\_\_\_.

Ogni singolo bando prevederà il luogo presso cui fare pervenire le istanze di partecipazione alla procedura e

- la sede presso cui avrà luogo la svolgimento della gara.

  2. La C.U.C. funziona secondo le modalità di organizzazione definite dalla presente convenzione, dal regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia dei Comuni aderenti, dal D.I.gs.
- 3 Gli Enti contraenti, per garantire il miglior colleganicato della Centrale unica con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

163/2006 e ss.mm.ii. nonché dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 207/2010;

- 4. La C.U.C. si impegna:
  - ad attivare la procedura di gara entro dieci giorni dalla ricezione della determina a contrarre;
  - completata la procedura di aggiudicazione, a rimettere copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.
- 5. La C.U.C. effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.
- 6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo. la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente

# CAPO III RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

# Art. 5

(Obblighi degli Enti aderenti)

- 1. Gli Enti aderenti sono tenuti:
  - a trasmettere alia C.U.C., dopo l'approvazione del bilancio di previsione. l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento nel corso dell'anno;
  - a trasmettere, su richiesta della C.U.C., ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
  - a comunicare alla C.U.C. le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

## Art 6

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è tacitamente prorogabile per analoghi periodi, salvo diversa manifestazione di volontà.

2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti.

### Art 7

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

- 1. Le risorse finanziarie per le funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti, in particolare del Comune che ha richiesto il singolo affidamento.
- 2. Le somme assegnate alla Centrale unica di committenza da parte degli Enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici dei progetti da appaltare tra le "somme a disposizione". Sono escluse quelle di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D.L.gs. 163/2006, le quali, ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del D.L. 179/2012, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di gara deserta e/o annullata, tali ultime spese saranno a carico del Comune che ha richiesto la procedura.

# Art. 8

(Dotazione del personale)

- 1. Gli Enti aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale unica di committenza e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.
- 2. La Centrale unica di committenza, per il suo funzionamento, si avvale di personale distaccato dai Comuni, quantificato in prima istanza come segue:
  - un Responsabile della C.U.C., con compiti di coordinamento con i Comuni, supervisione delle procedure, formazione e aggiornamento delle risorse umane, stabile per un periodo di mesi 9, che coincide con un Responsabile di Area/Titolare di P.O. presso ciascuno dei Comuni aderenti. In particolare il Sindaco di ciascun Comune designa a tal uopo un Responsabile di Area/Titolare di P.O. che assumerà il coordinamento della C.U.C. per il periodo di mesi 9 così da assicurare, nell'arco temporale di vigenza triennale della presente convenzione, la rotazione dei Responsabili di tutti i Comuni aderenti;
  - il Responsabile di procedimento del Comune interessato al singolo affidamento.

# Art. 9

(Beni e strutture)

1. La sede della Centrale unica di committenza è individuata nei locali della sede del Comune di \_\_\_\_\_ che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

## Art. 10

(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1 Annualmente, nonché su richiesta dei Comuni aderenti alla presente convenzione, e prevista una riunione degli associati per un'analisi delle attività svolte dalla Centrale unica di committenza.

# CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Contenzioso)

1. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'Ente aderente fermo restando l'obbligo della C.U.C. di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

### Art. 12

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Centrale unica e l'Ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

## Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

## Art. 14

(Disposizioni conclusive)

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanti: necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

# Art. 15 (Registrazione)

- 1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii.
- 2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La presente convenzione consta di n pagine.			
Il Sindaco del Comune di			
Il Sindaco del Comune di			
Il Sindaco del Comune di			